



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 104

Oggetto: Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4 della L.R. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare ed in particolare l'art. 3 e il paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2;
- **visti** gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999;
- **vista** l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area delle funzioni locali (art.7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) triennio 2016-2018 siglata in data 16/07/2020, in fase di definitiva sottoscrizione;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, "Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane";
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata";
- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017";
- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- **visto** il decreto 3 settembre 2019 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni", nel quale sono dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.

23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto- legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- **richiamata** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto “ Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **vista** la decisione della Giunta regionale del 2 novembre 2020, n. 17 avente ad oggetto “ Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2020” nella quale, nell'attesa della definitiva sottoscrizione del CCNL dell'area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 si confermano gli indirizzi espressi con le richiamate decisioni di Giunta regionale n. 32 e 34 del 25 giugno 2019;
- **Premesso che** con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **Richiamato** il decreto dirigenziale n. 19859 del 02 dicembre 2020 con il quale il Dirigente responsabile del settore “Amministrazione del personale” quantifica, in sede preventiva, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020 nell'importo complessivo di euro 8.212.797,00 a cui si sommano oneri riflessi ed irap pari ad euro 2.796.239,52 per un totale complessivo di euro 11.009.036,52 (**cf. parere n. 102 del 01/12/2020**);
- **Esaminato** l'Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020, sottoscritto dalle parti in data 04 dicembre 2020 e trasmesso dagli uffici regionali in data 11 dicembre 2020. Ed in particolare la nota a verbale apposta dalle organizzazioni sindacali in calce all'accordo appena citato ed oggetto di esame, nel quale queste ultime così si esprimono: *“La RSA Dirigenti di Regione Toscana, dando atto che la costituzione del fondo è adempimento di competenza datoriale ex art. 26 del CCNL 23.12.1999, richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di evitare di procedere a consuntivo con determinazione unilaterale alla destinazione delle risorse del salario accessorio, relativamente all'indennità di risultato della dirigenza regionale, rispettando quindi le previsioni contrattuali e le prerogative sindacali. Conseguentemente, le parti sindacali sottoscrivono il presente accordo al fine di favorire l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti amministrativi di impegno delle risorse nei tempi idonei a garantire il regolare pagamento dell'indennità di risultato 2020, precisando quanto segue:*
- *nessuna acquiescenza viene prestata alla previsione di applicazione del “criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti”, con particolare riferimento alle determinazioni assunte con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 ed atti attuativi, già formalmente contestati, rispetto ai quali conservano tutti i diritti e prerogative;*
- *si contesta la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 – commi 1 e 2 – del CCNL 23.12.1999, sia perché ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di trattamento con il comparto”;*

- **Riscontrata** inoltre la nota dell'Amministrazione, nella quale *“si dà atto che le destinazioni delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020 concordate nel presente accordo sono definite in via preventiva e che in sede consuntiva le destinazioni potranno essere ridefinite, nel limite della quantificazione in sede consuntiva del fondo 2020, e dando applicazione a quanto previsto dalla Giunta Regionale con decisione n. 32 del 25.06.2019”*;
- **Esaminata** la Relazione tecnico finanziaria all'Accordo di destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020, trasmessa dagli uffici regionali in data 11 dicembre 2020 e da ultimo emendato in data odierna;
- **Esaminata** la Relazione illustrativa all'Accordo preventivo sull'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2020, trasmessa dagli uffici regionali in data 11 dicembre 2020 e da ultimo emendato in data odierna;
- **Riscontrata** la destinazione delle risorse di cui all'Accordo in esame, come di seguito sinteticamente riportato:

valori in euro

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Destinazione a stipendio tabellare | 438.739 |
| Retribuzione di posizione | 6.365.374 |
| Retribuzione di risultato | 1.408.684 |
| TOTALE | 8.212.797 |

- **Richiamata** la nota del 28 novembre 2020 con il quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore “Contabilità”, certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 11.009.036,52;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale dirigente per l'anno 2020 di cui all'Accordo del 04 dicembre 2020 e i relativi allegati, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 15 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott.ssa Anna Rita Balzani) - Presidente

(firmato digitalmente)

(Rag. Daniele Limberti) – Componente

(firmato digitalmente)

(Dott. Fabio Michelone) – Componente

(firmato digitalmente)